

# ROGERIUS RIVUS

1



## Rogerius

Bollettino dell'Istituto della  
Biblioteca Calabrese  
**gennaio - giugno 2017**

**RUBBETTINO**

## **Rogerus**

Bollettino dell'Istituto della  
Biblioteca Calabrese

Anno XX / n. 1 (nuova serie)  
gennaio - giugno 2017

Direttore  
**Giacinto Namia**

Direttore responsabile  
**Nando Scarmozzino**

Comitato scientifico  
**Francesco Bartone**  
**Francesco Antonio Cuteri**  
**Oscar Greco**  
**Maria Teresa Iannelli**  
**Fulvio Librandi**  
**Katia Massara**  
**Nuccio Ordine**  
**Vito Teti**  
**Francesca Viscone**

Comitato di redazione  
**Rosario Chimirri**  
**Maria Pina Cirigliano**  
**Maria Concetta Curatolo**  
**Matteo Enia**  
**Giuseppe Hyeraci**

Progetto grafico  
**Rubbettino comunicazione**  
**Andrea Caligiuri / Emilio Salvatore Leo**

Il logo della Biblioteca Calabrese  
- Il follaro rogeriano - è di **Santo Ciconte**

# Sommario

## LABORATORIO

---

**Appunti su una epigrafe  
catanzarese**

Lorenzo Viscido

PAG. 5

**La Calabria bizantina  
e il monachesimo orientale  
(secoli VI-XI)**

Giuseppe Filippelli

PAG. 16

**Eversione della feudalità  
e questione demaniale  
nel ducato di Terranova  
all'inizio del XIX secolo**

Paolo Cosmano

PAG. 34

**Gli eremiti delle Calabrie:  
predicazione  
ed evangelizzazione lungo  
gli antichi percorsi romani**

Daniela Tarditi

PAG. 56

## PERSONE

---

**Bruno Misefari contro  
tutte le guerre.**

**Vita di un libertario  
e di un pacifista calabrese  
che influenzò il pensiero  
di intere generazioni**

Giuseppe Vermiglio

PAG. 81

**Un *arbërëshe* di Calabria  
ai vertici dell'Albania:  
l'opera politica di  
TerencToci attraverso  
il carteggio**

**con Francesco Frigione**

Diego Privitera

PAG. 98

## LUOGHI

---

**Note su maestranze  
e manufatti del ferro  
a Cosenza**

**tra il XVI e il XIX secolo.**

**Appunti per una ricerca**

Cinzia Altomare

PAG. 113

**All'ombra dei piccoli  
borghi: il caso di Fantino  
e della sua gente**

Emanuela Filomena Bossa  
PAG. 123

**Considerazioni  
sull'origine del toponimo  
Bovasia, in Aspromonte**

Giacomo Tripodi  
PAG. 135

**AGORÀ**

---

**Un grande giardino  
di Pietro Porcinai in Calabria**

Rocco Gangemi  
PAG. 141

**Brevi note sull'interesse  
che ebbe il Douglas  
per due edizioni cosentine  
del XVII secolo**

Francesco Uccello  
PAG. 146

**RECENSIONI**

---

**VITA DELL'ISTITUTO**

---

**Cronaca**

PAG. 159

**Arrivi rari e preziosi**

PAG. 161

**Libri ricevuti**

PAG. 162

# Eversione della feudalità e questione demaniale nel ducato di Terranova all'inizio del XIX secolo

Paolo Cosmano

## Introduzione

La questione demaniale nel ducato di Terranova è da inquadrare in quel vasto problema della terra che ha contrassegnato la storia politica, sociale ed economica del Mezzogiorno, a partire soprattutto dalle riforme del Decennio francese. Infatti è a spese delle terre collettive e del sistema comunitario che si realizza il processo di trasformazione fondiaria registrato nel corso del secolo XIX: a beneficiare delle modificazioni intervenute nell'assetto proprietario sono gli ex baroni e la nuova borghesia, composta di professionisti, massari, amministratori scaltri, affittuari benestanti e agenti feudali<sup>1</sup>.

Passaggi decisivi di questo processo, che affonda le radici nella secolare opposizione delle Università contro i baroni per la difesa degli usi civici, sono le operazioni demaniali connesse alla legge 2 agosto 1806, abolitiva della morenti feudalità e le lotte di moltissimi Comuni contro le usurpazioni demaniali, operate dai ceti sociali emergenti che controllano le amministrazioni cittadine. L'articolo 15 assegna in via provvisoria i demani degli aboliti feudi a coloro che ne sono titolari e, in attesa di una normativa organica idonea a disciplinare l'intera materia, conserva ai cittadini gli usi civici oltre che ogni altro diritto sui demani stessi<sup>2</sup>.

Nel volgere di un triennio seguono leggi e decreti che affrontano con decisione la questione demaniale e quella feudale. A fondamento della riforma è posto il principio della proprietà privata. Motivo ispiratore delle leggi non è solo quello di affrancare le terre demaniali, quanto quello di raggiungere un nuovo assetto sociale che sostituisca al semplice lavoratore precario, prestatore spesso occasionale di forza lavoro, il piccolo proprietario, organicamente inserito in un rinnovato sistema di rapporti sociali di produzione. In virtù di queste leggi, i demani dei feudi aboliti devono essere ripartiti come proprietà libera tra gli *ex* baroni e i Comuni.

Sono considerati demani «tutti i territori aperti, colti e incolti»<sup>3</sup>, feudali, universali<sup>4</sup> o comunali, ecclesiastici e privati, sui quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità. In linea generale, gli usi civici consistono «nel

pascere il proprio bestiame, nel tagliare e raccogliere legna per uso personale, ma in modo di non derivarne la distruzione dei boschi, nel seminare nei luoghi adatti alla semina mediante corrisposta all'Università, nell'acquare, nel pernottare, nel cavar pietre e cuocere calce, raccogliere piante palustri, e qualche altro diritto di minore importanza»<sup>5</sup>, come il diritto di raccogliere frutti spontanei. Quando tra Università contigue o vicine ha luogo una compartecipazione agli usi sui rispettivi territori, si costituiscono i demani promiscui.

La divisione dei demani, che prende il nome di divisione in massa, è affidata ai commissari ripartitori, i quali hanno il compito di stabilire la parte di demanio *ex* feudale da assegnare al Comune nell'interesse dei cittadini e quella da attribuire all'*ex* barone o agli enti ecclesiastici in piena e libera proprietà. La quota spettante ai Comuni varia da un quarto a tre quarti, secondo l'importanza degli usi civici esercitati dai cittadini. Alla divisione in massa deve far seguito, là dove esista, lo scioglimento del demanio promiscuo, ossia delle terre sulle quali esercitano gli usi civici le popolazioni di una pluralità di Comuni vicini, per ragioni di utilità reciproca<sup>6</sup>.

Le terre pervenute al Comune dalla divisione in massa e dallo scioglimento delle promiscuità devono essere poi suddivise tra i cittadini non possidenti o possidenti minori, quale compenso per la perdita degli usi comunitari che essi in passato hanno esercitato sui demani feudali<sup>7</sup>. Questa fase delle operazioni prende il nome di quotizzazione o di suddivisione delle terre demaniali.

Riguardo a ciò, il Decurionato (il Consiglio comunale) è tenuto a compilare l'elenco delle terre coltivabili e di quelle non coltivabili: le prime sono sottoposte a quotizzazione; le seconde passano a far parte del civico demanio<sup>8</sup>.

Le quotizzazioni mirano, almeno negli intenti del legislatore, a realizzare la diffusione della proprietà privata e a elevare al rango di piccoli proprietari i contadini coltivatori e i prestatori precari di forza lavoro. Sotto il profilo legislativo, la riforma è concepita in modo abbastanza lungimirante: viene incontro ai desideri della massa contadina e tende alla stabilizzazione sociale<sup>9</sup>. Va detto che quest'aspirazione si ritrova già nella prammatica *de Administratione Universitarum* di Ferdinando IV del 23 febbraio 1792, ritenuta precorritrice delle future leggi napoleoniche ma molto più aderente agli scopi, perché diretta a ripartire fra le popolazioni, preferendo i bracciali e i contadini lavoratori manuali, anche i demani feudali, liberando totalmente le terre dal giogo dei vecchi baroni<sup>10</sup>. Ma, i provvedimenti fatti intravedere da quelle disposizioni illuminate non avranno seguito, «poiché dopo la rivoluzione francese Ferdinando IV, mutando avviso, s'allontanò dal popolo e s'accostò ai feudatari, in cui credeva di ritrovare il suo migliore appoggio contro le nuove tendenze politiche e sociali»<sup>11</sup>.

Purtroppo, le incerte vicende politiche del Decennio, le difficoltà finanziarie del Regno, l'opposizione aperta e decisa della borghesia e dei grandi proprietari terrieri, impediscono che trovi concretezza anche il grande progetto riformatore dei Napoleonidi. Il primo ostacolo è la stessa povertà dei destinatari dei demani quotizzati: l'assoluta mancanza di piccoli capitali di esercizio, oltre scoraggiare le richieste di assegnazione delle quote, ostacola la coltivazione delle terre appena ottenute, favorendone l'abbandono o il trasferimento abusivo a ricchi possidenti, prima ancora che scada il vincolo decennale dell'inalienabilità imposto dalla legge. A ciò si aggiunge l'opposizione dei galantuomini, i quali fanno di tutto per seminare paure e diffidenze tra i contadini, scoraggiando la richiesta delle quote. Spesso anche i decurionati, composti prevalentemente da proprietari terrieri, fanno la loro parte, insabbiando o facendo rinviare le operazioni di quotizzazione, «per un certo malcelato interesse a mantenere indivisi i demani per le esigenze della pastorizia e per sottrarre alla divisione i migliori terreni allo scopo di destinarli, poi, all'affitto e potersene comodamente servire mediante corresponsione di canoni irrisori»<sup>12</sup>. In realtà, la suddivisione dei demani rappresenta una misura legislativa contraria agli interessi della borghesia terriera, giacché la diffusione della proprietà e la terra in mano ai contadini vogliono dire una riduzione dei canoni locativi e quindi della rendita, oltre che una notevole riduzione dei pascoli.

Questo contesto sociale ostile alla ripartizione dei demani è stigmatizzato da Angelo Masci, commissario ripartitore della Calabria *Ultra*, che in una nota inviata al Ministero dell'Interno denuncia:

In parecchi luoghi dove già sono seguite le divisioni in massa, la suddivisione si è paralizzata per mancanza di concorrenti. Io finora ho adoperato tutti i mezzi per rompere gli ostacoli e per superare anche quest'ultimo intoppo, ma sibbene in qualche parte hanno visto felice effetto, in altra però si è tuttavia nell'istesso ristagno. Le cagioni sono molte, ma io mi costringo alle due principali che meritano maggiore attenzione. Quei galantuomini che non sono riusciti ad attraversare la ripartizione dei demani ora intrigano con spargere mille diffidenze presso il basso popolo e qualche volta mettendo dei timori, che sa V. E. quanta impressione fanno in uomini già avviliti dalle passate prepotenze e dall'attuale miseria. Quindi nessuno concorre per non esporsi ad un danno inevitabile o ad un rischio di correre nell'altrui indignazione. Molti motivi determinano questi galantuomini a così procedere; poiché parte sono ligii ai Baroni, parte essendo possessori dei greggi non possono più avere i pascoli franchi, parte finalmente essendo gran possidenti temono di non trovare più chi coltivi i loro fondi<sup>13</sup>.

## **Il ducato di Terranova e la controversia demaniale tra i Comuni e la principessa di Gerace**

Scrive Giovanni Curis: «Il soffio della rivoluzione francese, pervenuto impetuosamente nelle province napoletane, vi spazzò con la legge 2 agosto 1806 la feudalità con tutte le sue attribuzioni. Questa legge può dirsi la pietra angolare di tutto il nuovo sistema, che s'innalzò sulle rovine del vecchio feudalesimo, il quale per tanti secoli aveva dominato sulla vita sociale napoletana. Essa abolì la nefasta e odiata casta feudale»<sup>14</sup>, ripristinò l'autorità dello Stato e dichiarò l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

L'abolizione della feudalità pone fine anche all'antico Stato di Terranova<sup>15</sup>, una signoria feudale che dalla cresta appenninica dell'Aspromonte nordoccidentale si estende sull'intera piana di Gioia Tauro, includendovi anche il marchesato di Gioia<sup>16</sup>. Ne è titolare Maria Antonia Grimaldi, principessa di Gerace, duchessa di Terranova e marchesa di Gioia, con giurisdizione sulle università o i comuni di Terranova, Casalnuovo, Radicena, Molochio, Iatrinoli, Rizziconi, e sui casali minori di S. Martino, Galatoni, Vatoni e Scroforio<sup>17</sup>.

Tutte le comunità del ducato, con capoluogo Terranova, condividono l'intero territorio. Si tratta di una promiscuità generale con reciprocità dei diritti civili sui demani universali e feudali. La promiscuità sembra risalire a diversi secoli prima, quando Terranova e tutti gli altri centri abitati del ducato formavano un'unica Università con un territorio unico e indiviso. In seguito, «Casalnuovo, Radicena, Iatrinoli, Rizziconi e Molochio una vota uniti a Terranova si separarono da questa ed ebbero i loro sindaci, i loro catasti e taluni di essi il Governo di Giustizia separati»<sup>18</sup>; non si separarono però in quanto a territorio, che restò comune con reciprocità degli usi comunitari tra le Università.

La giurisdizione feudale dell'*ex* barone divide il ducato di Terranova e il marchesato di Gioia in due grandi tenimenti: la Bagliva Grande o Foresta e la Bagliva Piccola o Bagliola o Demanio. La prima è un'antica foresta feudale; la seconda un demanio feudale. La Bagliva Grande comprende i territori che dal mare si estendono fino alle prime colline premontane, di altitudine inferiore ai 400 metri; la restante parte del vasto possedimento, con le montagne di Casalnuovo e Molochio, forma la Bagliva Piccola<sup>19</sup>. Il termine bagliva deriva dall'omonima prestazione feudale formata da un insieme di diritti giurisdizionali e fiscali, quali l'amministrazione della giustizia nell'ambito del feudo, i diritti di molitura, di macello, di dogana e, soprattutto, per l'importanza economica che ne derivava, il diritto di fida o di pascolo.

Ad aggettivare le due baglive in grande e piccola è la prestazione per diritto di fida, ponderata diversamente nei due tenimenti in relazione allo *status* abitativo del cittadino, potenziale utilizzatore dei pascoli feudali. Nella Bagliola, la fida non comporta corresponsione alcuna, se esercitata dalle popolazioni che



abitano il territorio del ducato o del marchesato, quale che fosse il numero degli animali immessi al pascolo; pagano invece sia gli abitanti sia i forestieri per la fida praticata nella Bagliva Grande. Sicché, «gli epiteti di Grande e Piccola» sono riferiti «alla quantità dei diritti, non all'estensione del territorio»<sup>20</sup> dei due possedimenti: l'estensione della Bagliola è notevolmente maggiore di quella della Foresta.

I Comuni dell'*ex* ducato di Terranova presentano alla Commissione feudale, preposta a dirimere la controversia promossa contro la principessa di Gerace, ventinove capi di gravezze, alcuni dei quali già definiti in seguito a precedenti istanze del 1790, 1791 e 1796 rivolte alla Giunta di Corrispondenza di Cassa Sacra, «abilitata anche a prendere in esame e a sentenziare anche sui gravami dei vassalli contro i feudatari»<sup>21</sup>. In seguito a quelle petizioni sono aboliti i diritti di portolania, catapania, di passo e scannaggio pretesi dalla principessa di Gerace, nonché il diritto di uccidere gli animali «dannificanti e la riscossione della pena dal padrone di carlini 5»<sup>22</sup>. I giudici dichiarano, tuttavia, legittimi i diritti di dogana e di bagliva, ritenuti dai Comuni un abuso. Di quelle gravezze, portati nel 1796 al giudizio del marchese Nicola Vivenzio, passano alla Commissione feudale sedici capi di accusa e «forman questi l'oggetto della lite, che dovrà la stessa decidere»<sup>23</sup>.

Il 13 agosto 1808 Davide Winspeare, presidente della Commissione feudale, scrive da Napoli una lettera indirizzata all'Intendente di Monteleone, de Thomasis, comunicandogli che la «Commissione destinata da S.M. per la decisione delle cause di gravezze tra li Comuni e gli *ex* Baroni», ha ricevuto «due volumi di carte relative alle controversie tra li Comuni di Casalnuovo, Molochio, Radicena, Gioja, Terranova, Iatrinoli e Rizziconi». Inoltre, Winspeare fa sapere che il ministro dell'Interno il 6 agosto ha «destinato per difendere i detti Comuni l'avvocato D. Giovanni Fatta»<sup>24</sup>. Sulla base del rapporto del giudice Martucci alla Commissione, si apre il confronto tra i Comuni e la Principessa. A patrocinare i Comuni sarà poi il signor Pietro Paolo Cascio, mentre l'*ex* feudataria sarà assistita dal signor Giovanni Franco<sup>25</sup>.

Aspetto dirimente della lite promossa dai Comuni è la verifica della natura universale o feudale del territorio compreso nell'*ex* stato di Terranova. Casalnuovo, Radicena, Terranova, Molochio, Iatrinoli, Rizziconi e Gioia mirano con determinazione a ottenere un «medesimo punto che era quello di abbattere la Feudalità pretesa della Baronessa su tutto il Territorio»<sup>26</sup>. Richiamando i principi fondamentali del diritto naturale e gli orientamenti generali della giurisprudenza del tempo, essi ne rivendicano la totale appartenenza al demanio comunale, «appoggiandosi alla presunzione della Legge per la Libertà del Territorio, idea tanto semplice e naturale ai paesi esistenti molti secoli prima della istituzione dei feudi, senza la quale – essi sostengono – rendesi inconcepibile come Popolazioni associate potteano sussistere senza de' mezzi assolutamente necessari alla vita»<sup>27</sup>.

Il fatto che le pendici della montagna di Molochio, chiamate li Comuni, siano demanio comunale è per i ricorrenti una testimonianza incontrovertibile e una prova certa «che le Comuni àn posseduto i loro demani e che la Montagna indicata è un avanzo dello spoglio baronale»<sup>28</sup>. Oltretutto, rilevano i Comuni, la Principessa non è in grado di esibire i titoli originari dell'investitura feudale, fatto già accaduto non molti anni prima, al tempo della Cassa Sacra<sup>29</sup>.

La Principessa presenta tramite i suoi patrocinatori una memoria scritta con la quale, oltre a dare ragione dei diritti giurisdizionali e feudali a lei spettanti, contesta la demanialità universale del territorio e le usurpazioni in danno dei cittadini messe in atto dai baroni *pro tempore*. All'effettiva mancanza del diploma d'investitura per la perdita del Quinternione in cui il titolo era stato registrato, la Baronessa fa valere i Relevi, la Prescrizione acquisitiva per possesso ultrasecolare dell'*ex feudo* e, soprattutto, il pagamento senza soluzione di continuità dell'Adoa<sup>30</sup>, versata alla Regia Corte; una prova, quest'ultima, assunta dalla principessa come il «titolo più sagro»<sup>31</sup> per dare certezza all'investitura feudale e, conseguentemente, alla feudalità del territorio.

Per i Comuni, quella per il riconoscimento dell'universalità dei demani è una battaglia di primaria importanza: una sentenza favorevole alla loro tesi vorrebbe dire l'assegnazione ai municipi dell'*ex* ducato di tutti i demani pretesi feudali e la conseguente ripartizione di tutte le terre coltivabili tra i cittadini. Ma così non sarà: la Commissione feudale, giudicate insufficienti le prove sull'universalità del territorio prodotte dai Comuni, cui spetta per legge l'onere della prova, si pronuncia a favore della principessa di Gerace. Con la sentenza del 22 giugno 1809, essa dichiara demanio *ex* feudale tutte le tenute del ducato di Terranova e del marchesato di Gioia, «eccetto i territori aperti o chiusi di proprietà dei privati e quelli delle Università. Riserva, però, «a tutti gli abitanti de casali componenti lo stato di Terranova e Gioja i pieni usi civici, che essi sono in diritto di esercitare anche per ragion di commercio tra loro su tutti i demani del feudo, la bagliva grande compresa, e gli stessi usi sulla bagliva piccola coll'aggiunzione di commerci anche cogli esteri: usi, e diritti in favore de' rispettivi Comuni valutabili nella divisione del demanio à termine della legge»<sup>32</sup>. Lo stesso verdetto assegna alla baronessa in piena e libera proprietà tutti i fondi chiusi privi di titolo di acquisto, e di fatto usurpati alle comunità, perché «il barone ha in certi luoghi del territorio sensibilmente cambiato in meglio la superficie colle piantagioni di ulivi, di vigne, e di altri alberi fruttiferi che vi ha fatto. Che la sua industria e le sue spese meritano per conseguenza de' riguardi e che la giustizia conservatrice non permette delle distruzioni, quando è semplicemente questione di garantire la pienezza degli usi civici, che possono trovare altrove un equivalente»<sup>33</sup>. Invece, tutte le altre chiusure fatte dal barone sulle terre addette al pascolo devono essere ritenute illegittime e restituite «alla loro primiera natura, non essendo stati i baroni del tempo autorizzati a fare queste claustrazioni a danno de' Comuni»<sup>34</sup>.

La Commissione, infine, intima all'*ex* feudataria di astenersi dall'esigere tutte le prestazioni feudali e giurisdizionali riscosse fino allora, giacché la richiesta dei Comuni è «letteralmente favorita dalla legge, la quale ha dichiarato estinte le parangarie, ugualmente che le percezioni per le privative, e jussi proibitivi»<sup>35</sup>. Nel 1819 il sindaco di Casalnuovo, in una relazione indirizzata all'Intendente, esprimerà disappunto e amarezza per gli esiti della sentenza, lamentando soprattutto il fatto che la Commissione feudale abbia «ammesso il paradosso, il più incredibile, che popolazioni anteriori alla feudalità non avevano un palmo di terreno per li loro usi civici e che senza sapersi il come tutto poscia sia divenuto feudale»<sup>36</sup>.

### **Divisione in massa, scioglimento delle promiscuità e quotizzazioni**

Sulla base delle decisioni della Commissione feudale e dei suggerimenti contenuti nella relazione di verifica dei territori<sup>37</sup> dell'agente distrettuale Camillo Sarlo, incaricato di accertare la natura e la estensione dei demani, il commissario ripartitore Angelo Masci impartisce le direttive per la divisione in massa delle terre dichiarate feudali, tra l'insieme dei Comuni e la principessa di Gerace. Con propria ordinanza del 1° dicembre 1810, egli dispone di dare «alli comuni la metà dei fondi siti nel tenimento detto Bagliola ed il terzo degli altri siti nelle tenute della Bagliva Grande»<sup>38</sup>; inoltre, i fondi da assegnare ai Comuni devono essere quelli più vicini agli abitati.

Le complesse operazioni di liquidazione, divisione e suddivisione dei demani sono affidate all'agente distrettuale Carlo Galli il quale, con l'ausilio di esperti periti di campagna, ha il compito preliminare di valutare le terre *ex* feudali indicate dal Sarlo come coltivabili e ricadenti nella divisione in massa.

Tra esitazioni e difficoltà effettive i lavori demaniali procedono a rilento. A intralciare le operazioni sono anche i temporeggiamenti strumentali messi in atto dagli agenti baronali i quali, come denuncia il sindaco di Casalnuovo, cercano il momento propizio per fare in modo che la principessa tragga il maggior vantaggio possibile, ravvisabile nel tentativo di accaparramento delle terre più fertili e, a dispetto delle disposizione di legge, più prossime agli abitati. Constatati i ritardi, il Masci è costretto sollecitare l'avvio e la conclusione delle operazioni, mediante lettere perentorie inviate al Galli a marzo e a giugno del 1811<sup>39</sup>. Queste sollecitazioni imprimono una forte accelerazione alle procedure di separazione in massa, scioglimento delle promiscuità e di quotizzazione, cosa che in seguito farà dire al sindaco di Casalnuovo che le operazioni svolte frettolosamente dall'agente distrettuale Camillo Sarlo hanno condotto a esiti imprecisi, privi di ratifica da parte dell'autorità competente e, in taluni casi, non rispondenti al dettato della Commissione feudale. In particolare, egli denuncia

l'errore in cui sarebbe incorso il Sarlo per non aver considerato e valutato l'uso civico della fida goduto da sempre dai cittadini abitanti in tutti i territori feudali della Bagliola, disegnando e facendo mettere in atto una ripartizione in massa dei demani sfavorevole ai Comuni<sup>40</sup>.

In esecuzione dell'ordinanza del Masci, gli agrimensori Vincenzo De Maria e Francesco Cannatà, con l'assistenza di tutti i sindaci, il 5 giugno 1811 definiscono il valore da assegnare a tutti i demani coltivabili siti nelle due baglive. Capitalizzando la rendita decennale coacervata al tasso del 5%, fanno ascendere a 129.738,17 ducati il valore delle terre da ripartire tra Comuni e la principessa. In particolare, i due agrimensori valutano 118.700,58 ducati, al netto di 3.148,45 di beni burgensatici, la Bagliva Grande e ducati 11.037,59.7 i fondi della Bagliola, al netto degli acquisti fatti dalla Baronessa per 1.029,44.5 ducati. Secondo le decisioni del commissario ripartitore, come è stato detto, ai Comuni spetta la terza parte del valore dei fondi demaniali siti nella Bagliva Grande e la metà di quelli localizzati nella Bagliva Piccola. A favore dei comuni, inoltre, viene aggiunta porzione dei fondi Cirello e Sbirro del Monastero dei Basiliani incamerati dal Regio Demanio, per un ammontare di 3.578,36 ducati. Conseguentemente, spetta ai Comuni<sup>41</sup>:

Per i beni siti nella Bagliva Grande, la terza porzione di ducati 118700,58		
	ducati	39.566,86
Per i beni siti nella Bagliola, la metà di ducati 11037.59.7		
	ducati	5.518,79
	ducati	45.085,65
Porzione dalla divisione del Real demanio		
	ducati	3.578,36
Valore dei demani assegnati promiscuamente ai Comuni ducati		48.664,01

Da questo computo sono esclusi i demani delle montagne di Casalnuovo e Molochio, nonché quelli del Bosco di Terranova, territori incolti e boscosi, per i quali viene effettuata una stima a parte ed una ripartizione separata.

Al Bosco Selvaggio di Terranova, un querceto sito nella Bagliva Grande, i periti Vincenzo De Maria e Francesco Cannatà attribuiscono l'estensione stimata di 1900 moggi. Il 5 giugno 1811, valutata la superficie complessiva delle montagne di Molochio e Casalnuovo, gli stessi esperti di campagna fanno trascrivere a verbale: «Portatoci a vedere, osservate e misurate le Montagne di Casalnuovo e Molochio, le abbiamo misurate alla meglio che si potè, le abbiamo ritrovate in moja cinque mila settecento, 5700»<sup>42</sup>.

Tenuto conto delle richiamate perizie, il 16 giugno 1811 il Galli procede alla divisione in massa. Separati i demani conservati alla principessa, il Galli assegna i beni demaniali ai Comuni in modo promiscuo, giacché da secoli le rispettive popolazioni hanno su tutti i demani feudali la contitolarità degli usi comunitari «di pascolare nei campi con animali di ogni sorta, nei diversi boschi di pascolare con ghiande cadute, di allignare [...] per uso di fuoco, degli attrezzi rurali, pei loro trappeti e delle loro abitazioni nonché di far carri, chianche, viti, barili ed altri arnesi e cuocere calce tutto per mercimonio e di adacquare»<sup>43</sup>.

Poiché i decreti di attuazione della legge fondamentale dei napoleonidi impongono lo scioglimento di ogni rapporto di condominio, l'atto successivo alla divisione in massa è quello di procedere alla liquidazione delle promiscuità esistenti sulle terre *ex* feudali.

Questione prioritaria che si presenta all'agente ripartitore è di accertare ed eventualmente sciogliere la promiscuità tra i comuni del ducato e i comuni del marchesato di Gioia. Ne emerge una lite molto accesa: i Comuni del ducato sostengono l'esistenza ultrasecolare della promiscuità dei due territori; Gioia la nega, ammettendo solo una tollerata reciprocità degli usi civici dei rispettivi cittadini sui due possedimenti. A dirimere la controversia è investito Camillo Sarlo che, raccolte le necessarie prove testimoniali e documentali offerte principalmente dal catasto onciario, accerta «che i beni demaniali e feudali dell'ex marchesato di Gioja non si trovano affatto descritti nel Catasto Generale di Terranova, segno chiaro che (il ducato e il marchesato) sono Stati veramente divisi» e che «li comuni di Terranova affacciano queste pretese per invadere i pingui demani situati nello altro comprensorio»<sup>44</sup>. Gli esiti di quella verifica sono accolti nel verbale del 6 ottobre 1810, redatto nella sede dell'Università di Molochio dal notaio Saverio Verni, alla presenza di Camillo Sarlo e di tutti i sindaci dei Comuni coinvolti. Ratificate le conclusioni del Sarlo, Angelo Masci scioglie ogni possibile promiscuità tra il territorio ducale e quello marchesale. Con l'ordinanza del primo dicembre 1810 emessa da Reggio, egli decreta in via definitiva che ciascuna delle due parti debba godere esclusivamente dei demani «siti nei rispettivi territori, senza poter più vantare diritti reciprocamente»<sup>45</sup>.

Risolta la vertenza tra i municipi del ducato e quello di Gioia, sei mesi più tardi si procede alla suddivisione tra i Comuni promiscui dei demani *ex* feudali provenienti dalla divisione in massa. L'operazione è eseguita il 7 giugno 1811 dall'agente distrettuale Carlo Galli. Le parti interessate, «dopo vari dibattimenti e molte sessioni tenute»<sup>46</sup>, concordano di ripartire i demani promiscui assumendo come riferimento la consistenza della popolazione esistente nei diversi Comuni alla data dell'operazione. A ogni Comune spetta una quota parte di beni *ex* feudali che, in valore, corrisponde al rapporto tra i propri abitanti e la popolazione complessiva dell'ex ducato. Il procedimento di liquidazione della promiscuità dà l'esito indicato nella tabella che segue:

Ripartizione del patrimonio demaniale *ex* feudale tra i Comuni

Comuni	Abitanti	Valore dei Terreni
Casalnuovo	6.000	22821,40
Radicena	2.500	9563,50
Iatrinoli	2.000	7658,65
Rizziconi	0.800	3029,99
Terranova	0.500	1800,10
Molochio	1.100	3770,57
	12.900	48664,01

Le montagne della Bagliola sono divise in parti uguali tra la principessa di Gerace e i comuni di Casalnuovo e Molochio, perché «le più vicine e limitrofe a dette montagne»<sup>47</sup>. Terranova, legittimata da una posizione geografica del tutto simile a quella di Casalnuovo e Molochio a concorrere al riparto, con specifica delibera decurionale, dichiara «di non voler porzioni di dette montagne perché di peso alla medesima (Terranova) atteso priva di animali, con pochi abitanti e con moltissimo territorio»<sup>48</sup>.


All'*ex* feudataria vanno, in piena e libera proprietà, 2850 moggi<sup>49</sup> e altrettanti ai due Comuni. I demani attribuiti ai due Comuni pedemontani sono poi così suddivisi: 1.900 moggi a Casalnuovo «nella parte d'oriente» e 950 moggi a Molochio «nella parte di mezzogiorno», geograficamente localizzata nella zona orografica a sud del Dossone della Melia chiamata Trepitò<sup>50</sup>.

Inoltre, a Molochio vengono assegnati 150 moggi di costiere situate sulle pendici del Trepitò, considerate demanio universale, ma che in realtà è ciò che le usurpazioni selvagge di baroni ed ecclesiastici hanno lasciato ai comuni del ducato. Oltre il demanio Trepitò e le sue costiere dette li Comuni, Molochio riceve 110 circa moggi di terre arative, distribuiti in undici demani situati nel territorio di Iatrinoli e corrispondenti in valore ai 3790,37 ducati spettanti al Comune in ragione dei suoi 1.100 abitanti<sup>51</sup>.

I 1900 moggi di montagna assegnati a Casalnuovo sono delimitati a settentrione dai possedimenti del marchese di San Giorgio, a oriente dal territorio di Gerace, a mezzogiorno dal Canello di Mullaca (o Passo di Canelo) e la strada che conduce all'Acqua Bianca. A favore di Casalnuovo si aggiungono 25 moggi di bosco, 17 moggi di incolto e 780 moggi circa di terre coltivabili suddivise in 15 corpi demaniali<sup>52</sup>.

Radicena, Iatrinoli e Rizziconi ottengono la terza parte del Bosco Selvaggio, pianeggiante e fruttifera di ghiande, «e perciò – rileva a verbale il Galli - di maggior valore delle montagne di Molochio e Casalnuovo». I 656 moggi e 1/3 di bosco attribuiti ai tre Comuni sono così suddivisi: «a Rizziconi dalla parte di ponente

moggi 100 e 1/3, a Iatrinoli della parte di levante moggi 256, a Radicena della stessa parte moggi 300». <sup>(31)</sup> Terranova, con Scroforio e Galatoni, riceve porzione dei demani Sbirro e Cirello, consistente in trentotto moggi di terre coltivabili, capaci di produrre «granoni, fagioli, grani germani»<sup>53</sup> del valore complessivo di 1800 ducati. A Radicena, con una popolazione di 2500 anime, pervengono fondi per un valore di 9.563 ducati. Tra questi, i demani coltivabili Carrinello di moggi 78 e mezzo, Gabellone di moggi 136 e ½ e Triscino di moggi 31 (in tutto, 314 moggi). A Iatrinoli, con 2000 anime, spettano 200 moggi di terre coltivabili, per un valore 7.658 ducati. A Rizziconi, infine, vanno 114 moggi di terre divisibili, ripartiti in tre corpi demaniali (Moleti, Valle di Raco e porzione del Cirello), per un valore complessivo di 3.029,99 ducati<sup>54</sup>.



Divisione del Bosco Selvaggio di Terranova tra la principessa di Gerace e i comuni di Iatrinoli, Radicena e Rizziconi: mappa (Fonte: Archivio di Stato di Reggio Calabria, Inv. 33, B. 1, fs. 23, Stato della divisione dei demani per Circondario, 1811)

Nel marchesato, sciolta la promiscuità con l'ex ducato, l'estensione dei corpi demaniali, stimata dagli agrimensori Vincenzo Buzzetta e Gaetano De Mana, risulta pari a 2.636 moggi, consistenti in terre coltivabili, terre incolte e boschi. Tenuto conto della vicinanza e della comodità degli abitanti, con verbale del 2 maggio 1811 l'agente Carlo Galli assegna al Comune di Gioia quale giusto terzo moggi 1075 e precisamente: moggi 455 di terreni coltivati, divisi in 17

demani, moggi 134 di terreni incolti, moggi 292 di boschi. I restanti due terzi sono appannaggio della principessa di Gerace.


Tra i demani da ripartire rientrano anche alcuni fondi ecclesiastici costituiti da cinque partite per 428 moggi complessivi. Il primo è appartenuto ai Domenicani, gli altri sono stati di proprietà della Commenda di Drosi. A Gioia spetta la terza parte, corrispondente a 109 moggi; la restante parte rimane a beneficio del Regio Demanio<sup>55</sup>. Sciolte le promiscuità, attribuiti i corpi demaniali *ex* feudali ai Comuni e individuate le terre suscettibili di colture, i Consigli decurionali avviano le operazioni di quotizzazione che avrebbero dovuto modificare l'assetto proprietario e apportare trasformazioni positive nei rapporti sociali di produzione. Occorre dire che le quote non saranno assegnate a titolo gratuito; esse, infatti, sul piano negoziale si risolveranno, come osserva il Ricchioni, in un contratto di censo perpetuo<sup>56</sup>, mediante il quale il Comune venderà la quota di terra riservandosi in perpetuo una rendita annua infissa sul fondo come onere reale.

Individuate le terre da quotizzare ed emanati i bandi di assegnazione, si procede con una certa lentezza, perché c'erano riluttanza e timore da parte dei contadini senza terra e dei piccolissimi proprietari a fare richiesta di assegnazione. A Terranova, pubblicati i bandi, la «ripartizione non si era potuta eseguire né per Testa perché mancava il numero delle tomolate, né per concorso per mancanza di concorrenti»; si dovrà aspettare quasi due mesi e l'emissione di nuovi bandi prima che le domande giungano al Comune in misura corrispondente o superiore alle quote da attribuire. A Molochio solo cinque persone chiedono quasi subito di concorrere all'assegnazione e solo «al momento di effettuare il riparto le richieste divennero quarantacinque»<sup>57</sup>. Quest'ultimo Comune suddivide i 110 moggi degli undici fondi demaniali localizzati nel territorio di Iatrinoli in 37 quote di quattro tomolate ciascuna. Terranova, cui sono aggregati i villaggi di Scroforio e Galatoni, ripartisce i trentotto moggi di terre aratorie dei fondi Sbirro e Cirello in sedici quote. L'assegnazione per sorteggio delle sedici quote tra i 54 concorrenti viene effettuata nella pubblica piazza, il primo dicembre 1811. In entrambi i Comuni, le quote non sono sufficienti a coprire le richieste, per cui si procede per sorteggio. Il metodo del sorteggio è adottato nel resto dei Comuni, in considerazione che le unità fondiarie da ripartire non bastano a soddisfare la domanda di quote.

A Casalnuovo i 780 moggi individuati come terre adatte alle colture sono suddivise in «216 porzioni di quattro tomolate ognuna, computando le migliori di seconda classe con le più inferiori, in conformità dell'articolo 23 del Real decreto 3 dicembre 1808». Essendo insufficienti «le tomolate non si è potuto fare la divisione per testa ma per concorso. Il canone si è fissato alla ragione di carlini quattro il moggio, che ricade per ogni porzione a carlini 10 a 12 a seconda delle località e qualità del terreno, a giudizio dei periti. Li terreni coltivati producono granone, fagioli e grani bianchi. Classificati i cittadini, partendo dai maggiori proprietari, rimasero in numero di 216 tutte delle medesime condizioni»<sup>58</sup>.



Radicensa ripartisce i 314 moggi di terre aratorie già demaniali in 82 quote. Iatrinolì individua e distribuisce ai cittadini che ne hanno diritto 77 quote e Rizziconi suddivide i propri demani coltivabili in 29 porzioni. Gioia, con 455 moggi di terre coltivabili *ex feudali* e 109 moggi di demani ecclesiastici, assegna complessivamente 97 quote<sup>59</sup>.



Comune di Casalnuovo, quotizzazione del fondo Pirilli: mappa (Fonte: Archivio di Stato di Reggio Calabria, Inv. 33, B. 1, fs. 23, Stato della divisione dei demani per Circondario, 1811).

Nell'insieme, le quote assegnate sono 554 per l'estensione di 2.100 moggi, pari a circa 525 ettari.

Considerando che gli abitanti del ducato e del marchesato sono 13.220 e che mediamente ogni nucleo domestico conta circa cinque membri, il numero delle famiglie si aggira intorno 2.644 unità. Rapportato l'insieme dei focolari ai 554 assegnatari, il 20% delle famiglie è assegnatario di corpi demaniali.

### **Gli effetti economico-sociali delle operazioni demaniali**

Nell'ambito dell'*ex* ducato di Terranova le attese della legge di riforma si risolvono in un sostanziale e diffuso fallimento. Visti in una prospettiva economica e sociale, infatti, gli esiti delle operazioni demaniali confermano i risultati ampiamente acquisiti dalla letteratura storiografica. Basti pensare che su un totale di 366 quote, distribuite dai comuni di Casalnuovo, Molochio, Terranova e Gioia,

312 (oltre l'85%) sono cedute contro legge in affitto, usurpate o abbandonate e, quasi sempre, devolute ai Comuni.

A Gioia, «Nel 1819, delle 97 quote assegnate nella ripartizione del 1811, solo 24 di esse rimasero ai quotisti originari, le altre 73 dai primi assegnatari passarono in possesso di agiati proprietari»<sup>60</sup>.

A Molochio, scrive il perito demaniale Minutolo in una relazione del 1932 sulla sistemazione dei demani comunali,

Tutte le quote [...] sono state trasferite non appena assegnate, ma noi propendiamo a sostenere che esse, per mancata immissione in possesso, non sono state mai occupate. Per esse non venne mai corrisposto canone alcuno al Comune di Molochio, ragione questa che da sola potrebbe bastare a giustificare il nostro convincimento e cioè che queste non sono mai state occupate dai sorteggiati del 20 giugno 1811, ma da persone diverse da quelle cui spettarono le quote medesime. Il quotista, non abituato ancora a possedere il suo piccolo podere non attese neanche il compimento delle operazioni dell'agente ripartitore, cioè la immissione nel possesso della quota toccatagli in sorte, e per un prezzo vile vendeva la sua terra, prezzo tanto più vile ed irrisorio, per quanto l'acquirente sul valore della quota, calcolava il rischio della reintegra. In questo modo le terre quotizzate, che dovevano formare il patrimonio indistruttibile del povero, affluirono, come le acque del fiume al mare, e ingrandendo il fondo del ricco, concorsero a distruggere l'istituto degli usi civici, ai danni del collettivismo<sup>61</sup>.

Le cose non vanno meglio a Terranova, dove quasi tutti gli assegnatari trasferiscono le loro quote a ricchi possidenti locali mediante abusivi contratti di affitto, per la mancanza dei capitali necessari all'acquisto di sementi e strumenti di lavoro da impiegare nei processi di produzione e di trasformazione fondiaria. Saverio Marsico decade dalla quota per aver ceduto in affitto la sua porzione di terra a Pasquale Blasi di Iatrinoli. Altri quattordici assegnatari dichiarano di aver ceduto le loro quote in affitto per otto anni a tale signor Morisani, uno dei maggiori proprietari del Comune, «perché è notoria a tutti la miseria de' medesimi» e l'assoluta impossibilità di sostenere le spese di coltivazione. Inoltre, con una dichiarazione resa al notaio Antonio Cento, la vedova di Giovanni Campolo cede la propria quota a don Antonio Loschiavo, «per non aver mezzi onde coltivarla»<sup>62</sup>.

Il 16 maggio 1818 il Sottintendente di Palmi, dispone che «tutte le quote della suddivisione delle terre demaniali spettate al Comune di Terranova, e contenute nelle contrade Sbirro e Cirello, possedute finora da varj particolari senza titolo, per cui sono venuti a cederle volontariamente, devono essere subito accantonate al Comune»<sup>63</sup>.

Il 5 luglio 1818 Terranova redige processo verbale che sancisce la devoluzione di tutte le quote demaniali abbandonate o alienate, prima che scadesse il vincolo decennale imposto dalla legge<sup>64</sup>.

Per le dimensioni e per gli effetti economici e sociali assunti dal fenomeno, il fallimento più appariscente si manifesta a Casalnuovo, il cui Sindaco, in una relazione datata 18 febbraio 1818, fa sapere all'Intendente che «dopo serio e rigoroso esame, di 216 individui che presentava il processo verbale di divisione, il Decurionato ritrovò circa trenta che meritavano di restare nel possesso delle porzioni loro spettanti. Gli altri o perché alienarono in realtà o simulatamente le loro quote, furono considerati come decaduti da un diritto usurpato»<sup>65</sup>. A fare incetta di quelle quote mediante contratti simulati, affitti e usurpazioni, è il barone Luigi Rodinò di Polistena, che le «usurpò al Povero per formare vasti pascoli» necessari al suo bestiame. Lo stesso Rodinò, in un reclamo avverso alle decisioni del Sindaco indirizzato all'Intendente, sostiene che il Comune ha sottratto le terre agli assegnatari che «indigenti e bisognosi privi di altri beni avevano ceduto legittimamente in affitto le loro quote». Oltretutto fa sapere il Rodinò, «questa gente travagliatrice e meno comoda fitta a persone non travagliatori e più comodi, ed ora taluni di questi risultano fittatori [...] Vi sono ancora di quei che bonariamente han ceduto, chi per qualche picciolo debito, chi per timore di massime spese»<sup>66</sup>. Il 12 giugno 1818 l'Intendente della Calabria Ulteriore Prima, in virtù delle leggi in vigore, approva l'operato del sindaco e del decurionato di Casalnuovo, giacché «le quote demaniali situate nel territorio della detta Comune di Casalnuovo sono state abbandonate dai partecipanti ai quali furono assegnate, ed altre furono usurpate da diversi proprietari non chiamati dalla legge a entrare nel numero di quotisti partecipanti». Appellandosi all'articolo 183 della legge 12 dicembre 1816, lo stesso Intendente ordina che «tanto le quote abbandonate dai partecipanti, quanto quelle usurpate»<sup>67</sup> siano reintegrate ai Comuni.

Le operazioni demaniali, punto di snodo essenziale dell'eversione della feudalità, si traducono in un grande vantaggio economico per la Casa Grimaldi. È vero che la principessa perde i diritti giurisdizionali, fonte di rendite non trascurabili, ma ottiene in piena e libera proprietà una quantità sterminata di possedi, prevalentemente sottratti all'originario demanio universale, sui quali prima delle leggi eversive vantava solo l'utile dominio. Si tratta di un vasto patrimonio terriero formato da 2.800 moggi di bosco ed estesi altopiani adatti al pascolo e alle colture cerealicole, posti nelle montagne di Molochio e Casalnuovo, nonché di 1.200 moggi di querceto del Bosco di Terranova. A questi si sommano circa 4.200 moggi, pari a 1.050 ettari, di terre fertili contenute nella Bagliva Grande<sup>68</sup>. Non va trascurato il fatto che l'ex feudataria continuava a riscuotere canoni e censi, contrariamente al dettato della Commissione feudale che ne stabiliva il riparto tra i Comuni e la stessa Principessa. Inoltre, non mancano casi in cui la Principessa si appropria di masserie che in base alla sentenza del 22 giugno 1811 e alla divisione in massa erano destinati ai Comuni. È il caso della masseria denominata S. Biase, in territorio di Radicena, che «non si sa anche quale intrigo rimase non solo indivisa ma si aggregò anzi alla casa dell'ex Feudataria»<sup>69</sup>

Importanti sono poi i vantaggi ottenuti dalla borghesia terriera, la quale non perde l'occasione per mettere le mani sulle quote devolute ai Comuni, proponendo e ottenendo allettanti contratti per le casse municipali di affitto o di censo. Infatti, le terre devolute sono cedute in locazione mediante il sistema dell'incanto, della gara cioè aperta a molti concorrenti, finalizzata a una rapida conclusione del contratto a condizioni vantaggiose anche per il Comune. Quello della pubblica asta è un sistema di aggiudicazione che fatalmente favorisce i ricchi possidenti o i massari agiati, essendo questi nella condizione di accorpate numerose quote poste in offerta, componendo organiche unità produttive aziendali; inoltre, essi possono assicurare al Comune entrate certe, comode nella riscossione e di entità relativamente corrispondente alla produttività della terra.

Terranova, ad esempio, nel 1818 cede in affitto al possidente Felice Maiorca di San Martino le sedici quote delle contrade Sbirro e Cirello reintegrate al Comune<sup>70</sup>; nel 1844 le stesse quote continuano ad essere condotte in affitto da possidenti locali per un canone annuo di 130 ducati<sup>71</sup>.

Nel 1818 il sindaco di Casalnuovo chiede all'Intendente di Calabria *Ultra Prima* «l'approvazione pel passaggio degli obblighi à nuovi affittuari» delle terre demaniali devolute, per «assodare in questo modo un introito che rende proprietario il Comune che amministro»<sup>72</sup>. L'urgenza di passare alla stipulazione di nuovi contratti è dettata anche alla necessità di trasferire agli aggiudicatari la pesante imposta fondiaria, che altrimenti avrebbe gravato il bilancio dell'ente locale. In seguito a pubblico appalto, il Comune stipula con alcuni ricchi possidenti contratti di affitto, della durata di otto anni, che garantiscono alle casse municipali un gettito annuo di 1500 ducati<sup>73</sup>. Casalnuovo non manca, poi, di alimentare la formazione del patrimonio terriero privato, cedendo ad agiati rappresentati della borghesia locale consistenti estensioni di terre reintegrate al Comune, mediante quella particolare forma contrattuale di vendita o di trasferimento definitivo dei beni che è il censo perpetuo. Il 10 settembre 1825 i proprietari Francesco e Domenico Palermo di Casalnuovo, con l'assenso della Real Segreteria di Stato degli Affari e dell'intendente della Calabria *Ultra Prima*, si accaparrano ottantasette quote demaniali devolute al Comune per complessive 184 tomolate, pari a circa 45 ettari. I due possidenti ottengono le terre *ex demaniali* a censo perpetuo, con l'onere di corrispondere al Comune il canone annuo perpetuo di 135 ducati, infisso sui fondi «come fossero un sol corpo, franco dell'imposta fondiaria»<sup>74</sup>. La borghesia, dunque, sfruttando in modo abile le incongruenze e gli errori della legge, riesce a trasformare la riforma in uno strumento dal quale trarre cospicui vantaggi economici e patrimoniali. Quella di lasciare i quotisti senza risorse e senza sostegno finanziario è l'incongruenza peggiore della legge, perché prestò il fianco alla penetrazione del credito usurario, destinato a produrre ben presto l'espropriazione dei contadini dalle terre appena assegnate. I difetti della legge accentuarono lo squilibrio economico tra le classi sociali, acuirono il grado di subalternità dei ceti deboli, spogliarono i contadini usuari del demanio

che, come rileva il Palumbo, «divenne proprietà di pochi forti capitalisti»<sup>75</sup>. Nonostante l'opera di privatizzazione conseguente alle leggi eversive della feudalità, restano ancora ai Comuni dell'ex ducato 4.124 moggi, pari a oltre 1.000 ettari, quale demanio indivisibile e inalienabile<sup>76</sup>. Quest'apprezzabile patrimonio pubblico è oggetto delle mire e degli appetiti soprattutto di chi controlla il governo cittadino. Il controllo delle amministrazioni dà agio ai maggiori locali di coprire e far passare sotto silenzio l'operazione, a volte lenta ma efficace, di usurpazione e appropriazione illegale delle terre collettive. Nonostante le lunghe e interminabili vertenze giudiziarie che spesso ne seguono, i demani sottratti abusivamente all'uso e al godimento di tutti i cittadini finiscono col contribuire a estendere e consolidare il latifondo dei grandi possidenti terrieri. Le condizioni sociali, politiche e legislative del periodo postunitario favoriscono quest'ultima fase del processo di trasformazione dei rapporti di proprietà. Dopo l'Unità d'Italia, infatti, i rapporti di forza interni alla società si spostano decisamente a favore della borghesia, la quale trova agevole piegare ai propri fini, l'apparato centrale dello Stato<sup>77</sup> e le amministrazioni comunali. Per i galantuomini è cosa facile farsi riconoscere ufficialmente la legittimità delle terre usurpate, ricorrendo al cosiddetto procedimento di conciliazione: una transazione in virtù della quale l'usurpatore s'impegna di corrispondere al Comune un canone irrisorio, spesso di natura enfiteutica, a contropartita delle terre usurpate. A Molochio, ad esempio, tra il 1815 e il 1880 si assiste a una consistente appropriazione dei demani popolari da parte di tirannelli locali, esponenti della borghesia terriera e delle professioni che si tramanda il controllo del governo municipale<sup>78</sup>. Nell'ambito dell'area geografica dell'ex Ducato, le usurpazioni perpetrate a Molochio non rappresentano un caso isolato. Per avere contezza della diffusione del fenomeno usurpativo, basta leggere la pregevole e tuttora insuperata ricerca di Francesco Arcà Calabria Vera, pubblicata nel 1906, nella quale l'autore analizza le condizioni in cui versano i demani comunali ex feudali della Calabria reggina all'inizio del Novecento. Da quella ricerca emerge che a Casalnuovo (ora Cittanova), Radicena, Rizziconi, Iatrinoli, Terranova e Gioia le usurpazioni di terre demaniali ex feudali sono numerose e che tra i Comuni e gli occupatori abusivi pende un interminabile contenzioso amministrativo e giudiziario<sup>79</sup>. Come a Molochio, quasi dappertutto quelle vertenze trovano soluzione applicando l'istituto della conciliazione, in virtù del quale le terre usurpate sono cedute in enfiteusi con patto di riscatto a coloro che se ne sono illegalmente appropriati, spogliando le comunità dei diritti civici e delle terre sociali che finiscono per consolidare o ingrandire i già consistenti patrimoni terrieri del notabilato locale e della borghesia agraria. All'inizio del Novecento, l'istituto della conciliazione, ritenuto da più parti dilapidatore delle proprietà collettive, solleva l'indignazione di Francesco Saverio Nitti e del ministro dell'Agricoltura Rava che, inascoltati, ne reclamano la definitiva abolizione e la ricostituzione dei demani popolari<sup>80</sup>.

## Note

1. A. CESTARO, *Aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno*, Brescia 1963, p. 27
2. A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Roma 1977, p. 96.
3. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle due Sicilie (1815 -1860)*, Milano 1977, vol. II, p. 44.
4. Vale la pena fare un breve cenno ai demani universali o comunali e a quelli feudali. I primi riguardano le terre che, pervenute dall'antico collettivismo italico e sfuggite all'inefeudazione, sono possedute e godute da sempre direttamente dalle popolazioni riunite, in tempi tardo-feudali e moderni, in quelle associazioni economiche di persone e di beni chiamate Università, in seguito alle riforme del decennio francese, assorbite dal nascente Comune, quale ente pubblico territoriale con personalità giuridica. I demani feudali, invece, sono le terre soggette a usi civici comprese nel territorio definito dall'investitura feudale, in origine appartenenti al Sovrano o alle Università, alle quali sono state sottratte e usurpate. Cfr. F. LAURIA, *Demani e feudi nell'Italia meridionale*, Napoli 1923, pp. 375 e ss; G. CURIS, *I demani comunali nella storia, nel diritto e nell'economia sociale*, Roma 1908, p. 52.
5. *Ibidem*.
6. F. LAURIA, *Demani ...*, cit., pp. 351-352. Sulle promiscuità si veda in particolare M. PALUMBO, *I Comuni Meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità*, II, Montecorvino Rovella-Cerignola 1910-1916, p. 255 e ss..
7. P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari 1977, p. 203.
8. A. CESTARO, *Aspetti ...*, cit., p. 44.
9. A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno ...*, cit., p. 95.
10. V. RICCHIONI, *Le leggi eversive della feudalità e la storia delle quotizzazioni demaniali nel Mezzogiorno*, in «Problemi dell'agricoltura meridionale», Napoli 1953, p. 226. Osserva inoltre il Ricchioni: «Ed è in quella prammatica, tanto poco noto e che resta ostinatamente nell'oblio, l'affermazione, per esempio, della ripartizione fra le popolazioni anche dei demani feudali, di quei demani che le leggi posteriori trasformeranno invece in proprietà privata dei vecchi Baroni, causa non ultima della persistenza del latifondo nel mezzogiorno». Cfr. *Ivi*.
11. G. CURIS, *I demani comunali ...*, cit., pp. 32- 33.
12. A. CESTARO, *Aspetti ...*, cit., p. 41.
13. M. PALUMBO, *I Comuni Meridionali ...*, cit., vol. II, p. 102, nota 1.
14. G. CURIS, *I demani comunali ...*, cit., p. 15.
15. Stato è il termine usato anche dalle fonti coeve per definire il feudo di Terranova, perché, come osserva il Trasselli, pur trattandosi di un feudo esso configura un complesso statale coincidente con un complesso economico che affonda le radici nella storia della Magna Grecia. Cfr. C. TRASELLI, *Lo Stato di Gerace e Terranova nel Cinquecento*, Reggio Calabria 1978, p. 29.
16. Il marchesato di Gioia è «una parte del feudo di Terranova», anche se con un territorio e un'amministrazione propri. Cfr. ASN (Archivio di Stato Napoli) Archivi Privati, *Atti Per la signora Principessa di Gerace colle Comuni dello Stato di Terranova in Calabria Ultra, nella Suprema Commissione Feudale*, Napoli 1809, p. 19.
17. Sul ducato di Terranova si vedano in particolare: G. A. ARNOLFINI, *Dissertazione sopra i feudi della principessa di Gerace ed altre note di viaggio nelle Calabrie*, a cura di L. VOLPICELLA, in «Archivio Storico della Calabria», III (1915), fasc. 3, IV (1916) fasc. 1-4; G.B. MUSTICA, *I paesi del marro all'alba del mondo moderno. Ducato di Terranova e Marchesato di Gioia*, Polistena 1985; C. TRASELLI, *Lo Stato di Gerace ...*, cit.; G. LA ROSA, *Profilo storico dell'antica Terranova*, Roma MCMLXXXIII; R. LIBERTI, *Terranova di San Martino del Monte, Scroforio Galatoni. Svelato il mistero della scomparsa di Crisòne*, Oppido Mamertina 1993.
18. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), inventario 33, B. 1, fs. 62.7, atti demaniali, Casalnuovo, Stralcio della divisione dei demani, 1819

19. ASN (Archivio di Stato Napoli) Archivi Privati, *Atti Per la signora Principessa ...*, cit., pp. 21- 22, 24. Il documento definisce i due ambiti geografici in cui è suddiviso il ducato Sistema delle Gabelle, quasi a indicare la complementare strumentalità delle parti rispetto a un fine, il quale non poteva essere altro che l'ordinata gestione del feudo.
20. «La fida si esercita nei territori chiusi [...] I diritti che si esigono nella Foresta e nel Demanio sono fissi, e regolati da un'antica pandetta, che fu sempre scrupolosamente osservata. Ad evitare gli abusi fu sempre trascritto negl'istrumenti di affitto»: *Ivi*, p. 22.
21. U. CALDORA, *Calabria Napoleonica (1806-1815)*, Napoli 1960, p. 145.
22. ASN (Archivio di Stato Napoli), Archivi Privati, *Atti Per la signora Principessa ... cit.*, p. 3.
23. *Ivi*, p. 6.
24. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33, B. 1, n. 8, *Corrispondenza demaniale, 1808-1812*.
25. ACM (Archivio Comunale di Molochio), *Bollettino delle sentenze feudali*, bollettino n. 9, sentenza 44 del 2 giugno 1809, p. 284; Si veda anche ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, Busta 210, fs. 1, *Sentenza della Commissione feudale, 1809-1810*.
26. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), inventario 33, B. 1, fs. 62.7, atti demaniali, Casalnuovo, Stralcio della divisione dei demani, 1819.
27. *Ibidem*. La tesi sostenuta dai Comuni trova fondate ragioni nella giurisprudenza del tempo. A tal proposito, il Manfredi Palumbo, citando il Montano, osserva: «Il titolo che giustifica in favore di un comune di appartenergli una data continenza territoriale, come demanio universale, non si può esibire, perché un tal diritto anziché dal titolo dal fatto logico e connaturale dei mezzi di sussistenza, che gli uomini traggono dall'agro delle terre su le quali si stabiliscono. Da ciò è da dedursi che le università (comuni) il più delle volte non possono dimostrare il titolo scritto concernente la costituzione del demanio universale essendo i loro demani acquisiti, per lo più, non per contratti, ma la loro pertinenza a favore delle Università risulta dal possesso immemorabile, e non contraddetto delle occupazioni di terreni sui quali gli abitanti dei comuni credettero di esplicare la loro azione per soddisfare i bisogni più essenziali della loro vita. Il demanio universale preesistette al regio ed al demanio feudale, e per tanto, in mancanza di titolo, che giustifichi la demanialità di un'estensione di terra se feudale o universale, questa deve sempre reputarsi di demanio universale»: M. PALUMBO, *I Comuni meridionali...*, cit., II, p. 116.
28. Il 7 novembre 1810, il decurionato di Molochio dichiara all'agente Camillo Sarlo che «Demanii universali in atto non esistono che 100 tomolate alpestri incapaci di qualunque migliorìa e coltura, ma che tutte le tenute del feudo erano un tempo di siffatta natura, ma che posteriormente per abuso di autorità invasi vennero dai baroni dai chiesastici o pure conceduti in suffeudo o in enfiteusi a particolari cittadini»: ACM (Archivio del Comune di Molochio), *Atti demaniali*, fs. 1. Denunciano inoltre i Comuni che, a dispetto dei diritti civici la principessa di Gerace ha fatto chiudere «con fossato e siepi per uso di Masseria, di uliveti, di selve cedue, vigneti ed altro, quasi la maggior parte del territorio della Piana, togliendo in tal guisa alli Cittadini l'uso civico di semina e di Pascolo per gli animali equalmente che lo tolse nelle pubbliche Montagne ove fè delle chiusure con palizzate [...] fossi e legnami diverse tenute [...] caggioni per cui non essendovi più li soliti pascoli la pastorizia è decaduta dal priero suo florido stato»: ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33, B.1, fs. 7, *Controversia demaniale con la Principessa di Gerace, 1808-1812*. In conseguenza di ciò, essi chiedono che le terre della Piana, dalla considerevole estensione di 5130 moggi (oltre 1280 ettari), circondate da abusive difese, siano restituite ai Municipi, in quanto demani usurpati alle comunità dai baroni in epoche diverse. Il calcolo è fatto dagli stessi Comuni indicando i singoli fondi e la rispettiva estensione. Cfr. *Ibidem*.
29. La Cassa Sacra è l'istituto straordinario chiamato ad amministrare i beni e le rendite dei conventi, monasteri e luoghi pii sospeso o soppressi in seguito al terremoto del 1783. Su questo aspetto si veda A. PLACANICA, *Cassa Sacra e beni delle chiesa nella Calabria del Settecento*, Napoli 1970.
30. L'Adoa o Adoha è la prestazione monetaria che il feudatario versa al re in cambio del servizio militare cui era tenuto in termini di un prefissato numero di armigeri da fornire.

31. ASN (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Archivi Privati, Atti Per la signora Principessa ..., cit., p. 20.
32. ACM (Archivio del Comune di Molochio), *Bollettino delle sentenze feudali, Bollettino ...*, cit., p. 289
33. Ivi, p.291.
34. Ivi. p. 292
35. Tra questi, il dazio sullo scavo delle pietre nel monte Cavallico, l'esazione del diritto di dogana sui commestibili, il diritto di falangaggio, la parangaria sull'esazione dei censi nel casale di Iatrinoli, la privativa delle baracche nelle fiera di Radicena, il dazio di mezzo tomolo di grano per "ciascun animale indomito", il diritto proibitivo sui mulini e trappeti. La cessazione di questi diritti trova il pieno appoggio dell'ex feudataria, prestando «il suo consenso per vederli soppressi». La stessa Principessa, inoltre, manifesta la volontà di non voler «disputare ai Comuni il pieno uso civico sulle montagne di Molochio, le quali non han mai formato per essa materia di Discussione». La sentenza dichiara estinti altresì tutte le prestazioni «che vanno designate sotto il titolo di fumo, pesata, pelo, autentico, erbaggio ecc.» e aboliva, nel contempo, l'esazione della quinquagesima sui lini. Cfr. Ivi, pp. 286, 287, 294, 296
36. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria) Inv. 33. fs. 62.7, Atti demaniali, Casalnuovo, Stralcio della divisione dei demani 1819, f. 3.
37. La verifica dei territori viene eseguita dai periti Bruno Chizzoniti, notar Francesco Cannatà e Giuseppe Avati.
38. ACM (Archivio del Comune di Molochio), Atti demaniali, fs. 21.
39. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, Busta 1, fs. 61, Ordinanza di divisione dei demani, 1810 - 1811.
40. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. fs. 62, punto 7, *Atti demaniali*, Casalnuovo, Stralcio della divisione dei demani 1819, f. 3. Nella divisione in massa, lamenta il decurionato di Casalnuovo in un'istanza indirizzata all'Intendente della Calabria *Ultra Prima*, l'agente distrettuale Camillo Sarlo non ha tenuto conto del fatto che nella Bagliola i cittadini abbiano da sempre esercitato l'uso civico del pascolo senza pagare fida. A quel diritto non è stata data adeguata compensazione dall'agente demaniale Camillo Sarlo, a causa «della soverchia fretta di terminare il lavoro su questo interessante affare a lui affidato [...] Diede (il Sarlo) al Signor Commissario Masci un avviso contrario alla Sentenza della Commissione, poiché senza aver punto osservato che avea implicitamente dichiarato Comunale il Territorio della Bagliola piccola e quelle chiuse nelle quali la Principessa non avea giammai esatto la fida, confuse tutti i demani in questo comprese con quei ov'era solita Signora ex Feudataria esiger la fida e ne progettò la Divisione tra la Corte e li Comuni. Il Decurionato supplica «... il veneratissimo Signor Intendente di emendare lo sbaglio presso dal Signor Sarlo e conseguentemente da Signor Commissario Masci non pe difetto di volontà ma per la precipitanza con cui si eseguì un disimpegno cotanto interessante e soprattutto a rettificare il calcolo abbozzato senza la dovuta esattezza dal detto Signor Sarlo»: Ivi.
41. ACM (Archivio del Comune di Molochio), Atti demaniali, fs. 21; ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33., B. 136, n. 7, Demani Montagna, Atti antichi, Cittanova 1810 - 1831, f. 22 r.
42. Ivi, f. 13 v. Il verbale di perizia, redatto a Radicena, è accettato e firmato da tutti i sindaci dei Comuni interessati; i due periti lo crocesegnano in quanto analfabeti.
43. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, Busta 7, fs. 90, Atti demaniali, decurionato di Radicena, delibera del 5.11.1810. Testimoniano infatti i Consigli decurionali: «Nei lustri andati tutte le comuni dell'ex ducato di Terranova formavano una sola Università, di cui Terranova era il capoluogo [...] così tutto il territorio compreso da sopra la montagna sino alla marina di Gioia era tra essi promiscuo riguardo gli usi civici; questa promiscuità si è sino ad oggi conservata malgrado le comuni [...] siasi divise in quanto alla sola amministrazione municipale». Sulla reciprocità dei diritti comunitari tra le Università del ducato di Terranova cfr. P. COSMANO, *Riforma carolina, fisco e società nella Molochio del XVIII secolo*, in «II Taurikano», n. 1, 1989, p. 31.
44. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, Busta 1, fs. 23, Stato della divisione dei demani per Circondario, 1811.



45. *Ibidem*. Si veda anche E. DELLA VALLE, *La situazione dei demani a Gioia dopo l'eversione della feudalità*, in "Gioia Tauro nel contesto storico calabrese", Atti del Convegno di Studi 17-18 settembre 1993, Gioia Tauro 1993, pp. 536-537.
46. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33., B. 136, n. 7, Demani Montagna, Atti antichi, ... cit, f. 23.
47. ACM (Archivio del Comune di Molochio), Atti demaniali, fs. 21.
48. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33., B. 136, n. 7, Demani Montagna, Atti antichi, f. 18v. Alcuni decenni più tardi il consiglio comunale di Terranova rivendicherà il demanio Trepitò al quale il decurionato del 1811 illegittimamente rinuncia, aprendo una lunga vertenza giudiziaria con Molochio.
49. Nel compilare il Catasto Murattiano 1809 o Catasto Provvisorio di Molochio, gli estensori premettono che il moggio è composto di palmi quadrati 9.875 e un ottavo di palmi quadrati 247, in tutto 9905 palmi quadrati. Poiché il palmo equivale a poco più di 26 cmq e che 4 palmi circa formano un mq, un moggio corrisponde a 2.476 mq (ottenuti dividendo 9.905 per 4). Conseguentemente, 4 moggi equivalgono a poco meno di un ettaro. Cfr. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), B. 14, n. 67, Molochio (Stato di sezione-matrice). La misura della tomolata varia, sia pure di poco, da Comune a comune. A Molochio assume un'estensione di 1975 mq. Cfr. UCCZ (Uffici Usi Civici di Catanzaro), Cartella 21, Comune di Molochio, Demanio pendici di Tripitò, Legittimazioni, Vol. II, p. 42.
50. Il demanio Trepitò di 950 moggi, è delimitato da levante e da mezzogiorno con le terre degli Spinelli, principi di Cariati, da ponente «con le terre comuni di detto Comune e da settentrione con il fiumicello detto acqua di Viscula che scende per Visi e Schiavi e vanno a cadere nella Galasia»: ACM (Archivio del Comune di Molochio), Atti demaniali, fs. 21. Sul Dossone della Melia si veda L. LACQUANTI, *Il dossone della Melia: Calabria meridionale*, Firenze, 1950.
51. Sono i fondi Bongiorno, Pacchiu o Paolici, S. Zaccaria, Palmisano, Arma, Bufalo, Zerrone, Derno, Quercia Maggiore e Minore, e porzione dello Sbirro. Cfr. ACM (Archivio del Comune di Molochio), Atti demaniali, Verbale Galli 20 giugno 1811.
52. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33, B. 136, fs. 2, Casalnuovo 1808, Divisioni demaniali.
53. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, B. 3, fs. 90. Terranova, esecuzione dell'ordinanza di suddivisione, 22.10.1811.
54. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, Busta 1, Fs. 23, Stato della divisione de' demani per circondario, 1811.
55. *Ibidem*; E. DELLA VALLE, *La situazione dei demani ...*, cit., p.538.
56. V. RICCHIONI, *Le leggi eversive ...*, cit., p. 230. Sui censi perpetui si veda, in particolare, A. PLACANICA, *Il Patrimonio ecclesiastico calabrese*, Chiaravalle centrale 1972.
57. ACM (Archivio del Comune di Molochio), Atti demaniali, verbale dell'agente Galli 20 giugno 1811.
58. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inventario 33, Busta 136, fs. 2, Divisioni demaniali, Casalnuovo 1808-1812.
59. E. DELLA VALLE, *La situazione dei demani...*, cit., p. 539.
60. *Ivi*, p. 540.
61. UCCZ (Ufficio usi Civici di Catanzaro), Relazione Minutolo sulla sistemazione dei demani di Molochio, 1932, p. 26. (ASRC, (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, Vol. 8, fs. 90, Demani comunali di Terranova.
62. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, Vol. 8, fs. 90, Demani comunali di Terranova.
63. *Ibidem*.
64. *Ibidem*.
65. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, fs. 62, n. 25, Demani comunali Casalnuovo.
66. *Ibidem*.
67. *Ibidem*

68. L'estensione della proprietà terriera posta nella Bagliva Grande è stata calcolata extrapolando i dati della ripartizione in massa.
69. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. fs. 62, n.7, *Atti demaniali*, Casalnuovo, Stralcio della divisione dei demani 1819, f. 6
70. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, Busta 8, fascio 90, Demani comunali, Terranova. A sollecitare l'emanazione dei bandi per la cessione in affitto delle terre devolute, è la stessa Sottintendenza di Palmi che il 26 maggio 1818 scrive al sindaco di Terranova: «Io la prego di far procedere subito all'emanazione dei Bandi per l'affitto delle terre»: *Ibidem*.
71. *Ibidem*.
72. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, fs. 62, n. 25. Demani comunali Casalnuovo.
73. *Ibidem*. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, fs. 62, Demani comunali Casalnuovo, richiesta di censuazione, 1825.
74. ASRC (Archivio di Stato di Reggio Calabria), Inv. 33. I, fs. 62, Demani comunali Casalnuovo, richiesta di censuazione, 1825.
75. M. PALUMBO, *I Comuni meridionali...*, cit., p. 164.
76. L'estensione dei demani residui, misurati "alla meglio" dagli agrimensori nel 1811, è quasi certamente sottostimata. Infatti, in seguito ad una lite insorta tra il comune di Terranova e quello di Molochio, nel 1864 il giudice Luigi Morisani fa rideterminare la superficie del Trepitò valutata con lo scioglimento della promiscuità 950 moggi. La verifica accerta che i demani montani assegnati Molochio corrispondono a una misura effettiva di 3.056 moggi, tre volte maggiore di quella determinata nel 1811. Cfr. ACM (Archivio del Comune di Molochio), Catasto Agrario 1926; UUCC (Ufficio Usi Civici di Catanzaro), Relazione dell'agente Lo Faro sullo stato dei demani di Terranova, 1924, cartella 21.
77. E. SERENI, *Il capitalismo nelle campagne*, Torino 1975, p. 141.
78. UUCCZ (Ufficio Usi Civici di Catanzaro), Comune di Molochio, Demanio pendici di Trepitò, Legittimazioni, Vol. III.
79. F. ARCA, *Calabria Vera (Appunti statistici ed economici sulla Provincia di Reggio)*, Reggio Calabria 1906, pp. 95-124
80. E. CARNEVALE, *La Ricostituzione dei demani comunali nell'Italia meridionale e il disegno di legge "Rava"*, Torino 1905; F.S. NITTI, *Scritti sulla questione meridionale*, Volume IV, *Inchiesta sulle condizioni dei contadini in Basilicata e in Calabria (1910)*, I, (a cura di P. VILLANI, A. MASSAFRA), Bari 1968, p. 135. Mi corre l'obbligo di ringraziare Salvatore Raco per la preziosa collaborazione nella ricerca di alcuni documenti d'archivio qui citati.



Questo volume è stato stampato da Rubbettino print su carta ecologica certificata FSC® che garantisce la produzione secondo precisi criteri sociali di ecosostenibilità, nel totale rispetto del patrimonio boschivo. FSC® (Forest Stewardship Council) promuove e certifica i sistemi di gestione forestali responsabili considerando gli aspetti ecologici, sociali ed economici

STAMPATO IN ITALIA  
nel mese di settembre 2017  
da Rubbettino print per conto di Rubbettino Editore srl  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)  
[www.rubbettinoprint.it](http://www.rubbettinoprint.it)

### **Laboratorio**

Appunti su una epigrafe catanzarese / La Calabria bizantina e il monachesimo orientale (secoli VI-XI) / Eversione della feudalità e questione demaniale nel ducato di Terranova all'inizio del XIX secolo / Gli eremiti delle Calabrie: predicazione ed evangelizzazione lungo gli antichi percorsi romani

### **Persone in Calabria**

Bruno Misefari contro tutte le guerre. Vita di un libertario e di un pacifista calabrese che influenzò il pensiero di intere generazioni / Un arbërëshe di Calabria ai vertici dell'Albania: l'opera politica di TerencToci attraverso il carteggio con Francesco Frigione

### **Luoghi**

Note su maestranze e manufatti del ferro a Cosenza tra il XVI e il XIX secolo. Appunti per una ricerca / All'ombra dei piccoli borghi: il caso di Fantino e della sua gente / Considerazioni sull'origine del toponimo Bovasia, in Aspromonte

### **Agorà**

Un grande giardino di Pietro Porcinai in Calabria / Brevi note sull'interesse che ebbe il Douglas per due edizioni cosentine del XVII secolo

### **Recensioni**

### **Vita dell'Istituto**

Cronaca / Arrivi rari e preziosi... / Libri ricevuti

€ 8,00

ISBN 978-88-498-5170-0



9 788849 851700